

Semplificazioni

Silenzio-assenso anche per i nullaosta ambientali

Mauro Salerno

Basta meline in conferenza di servizi. Le **riunioni tra amministrazioni** per l'autorizzazione di opere e interventi sul territorio dovranno svolgersi in tempi certi, privilegiando lo scambio di documenti via mail e senza più poteri di veto, magari azionabili semplicemente ritardando all'infinito il rilascio di un parere indispensabile a un progetto. Includere le valutazioni di impatto ambientale, che ora ricadono nel perimetro del silenzio-assenso. La nascita di una conferenza di servizi semplificata, senza riunioni fisiche, da concludere entro 60 giorni per gli interventi minori; l'introduzione del silenzio assenso per le opere sottoposte a Via e per i nullaosta paesaggistici, insieme all'inversione dell'onere di ricorso al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso da parte di un ente di tutela (vedi box in basso) sono le misure più innovative contenute nel decreto destinato a rivoluzionare l'assetto delle conferenze dei servizi, all'interno del pacchetto dei provvedimenti di riforma della Pa.

Introdotta dalla legge 241/1990 con l'obiettivo di evitare paralisi burocratiche, le conferenze di servizi si sono invece rivelate nel tempo la sede principe per bloccare i piccoli e grandi progetti in-visi a questa o a quella amministrazione, attraverso gli escamotage più vari: assenze, veti, ritardi, assunzione di provvedimenti in autotutela capaci di annullare le

decisioni già assunte. Negli ultimi 25 anni si sono succeduti infiniti tentativi di cambiare le cose accelerando le decisioni, ora si punta alla stretta finale.

Per raccogliere i pareri e assumere le decisioni sugli interventi minori andrà in scena una **conferenza di servizi semplificata**. Da svolgere in modalità «asincrona». Cioè senza la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte attorno a un tavolo. Ma con scambio di documenti via mail.

La conferenza deve essere indetta entro cinque giorni dalla ricezione della domanda e deve concludersi in tempi certi. E stretti. Ai partecipanti vengono assegnati 60 giorni (termine perentorio) per fornire il proprio parere. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica o culturale. La mancata pronuncia entro questa scadenza viene considerata alla stregua di un assenso incondizionato. Poi ci sono cinque giorni per chiudere, con una decisione, positiva o negativa, basata sulle «posizioni prevalenti». Se non ci sono vincoli fanno in tutto 70 giorni, invece dei 105 precedenti, senza contare i 30 giorni iniziali prima di indire la conferenza, che ora non ci sono più.

Per progetti più complessi, o in caso di di flop della **conferenza semplificata**, scatta la conferenza «simultanea», in cui però la presenza contemporanea dei vari rappresentanti alle riunioni può



Conferenza di servizi

La conferenza di servizi è disciplinata dalla legge 241/1990 (articoli dal 14 al 14-quinquies). Il suo scopo è quello di facilitare l'acquisizione di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta tramite la convocazione degli enti interessati. La sua indizione, al momento, è facoltativa, per acquisire i permessi di costruire. È prevista per l'autorizzazione di opere in project financing e per la realizzazione delle opere pubbliche. La conferenza può essere istruttoria (convocata su istanza di parte per progetti di particolare complessità) o decisoria (obbligatoria quando la conclusione del procedimento è subordinata all'ottenimento di più pareri). Con la riforma viene prevista una forma semplificata di conferenza di servizi, da svolgere senza riunioni «fisiche» ma con lo scambio di documenti in via telematica per l'acquisizione dei pareri. Questa diventa la modalità ordinaria. La conferenza con presenza dei partecipanti («sincrona») scatta solo per progetti complessi o in caso di «fallimento» della conferenza semplificata.

essere assicurata anche per via telematica. Anche qui la conclusione del procedimento deve avvenire entro 60 giorni dalla prima riunione.

Ciascun ente potrà farsi rappresentare da un unico soggetto. Soprattutto, però, cambierà il modo in cui lo Stato partecipa alla conferenza. Le amministrazioni non potranno partecipare in modo autonomo ma avranno un rappresentante unico. In caso di disaccordo, le altre amministrazioni potranno formalizzare il loro parere negativo ma non potranno incidere sulla volontà del rappresentante unico, salvo richiedere un intervento in autotutela.

Fortemente semplificazione anche per i progetti da sottoporre a Via. In questi casi si procede con una sola conferenza di servizi da svolgere però sempre in forma simultanea. E non con due procedimenti paralleli come accaduto finora. Malamaggiore novità è che anche per le opere sottoposte a Via d'ora in avanti si applicheranno le condizioni previste dalla nuova conferenza di servizi. Inclusa la presunzione di silenzio-assenso nel caso in cui il rappresentante del ministero dell' **Ambiente** non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso posizione o non abbia motivato il dissenso. Resta ferma la disciplina per le opere sottoposte a Via statale e per le opere strategiche della legge obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

? DOMANDE & RISPOSTE

• Entro quale termine deve essere convocata e quanto può durare la conferenza di servizi?

La conferenza deve essere convocata entro 5 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda nel caso di iniziativa di parte. Il parere motivato degli enti interessati deve arrivare entro 60 giorni. Scaduto il termine la Pa che guida il procedimento adotta la determinazione di chiusura della conferenza positiva o negativa (in caso di dissensi ritenuti insuperabili).

• Chi partecipa alla conferenza?

Se alla conferenza partecipano anche Pa locali, le amministrazioni statali (ad esempio i ministeri) dovranno essere rappresentati da un solo soggetto, nominato dal Presidente del Consiglio (e dal nuovo Ufficio territoriale dello Stato per le Pa periferiche), abilitato a esprimere in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le Pa rappresentate. Ciò dovrebbe semplificare molto le decisioni: il dissenso potrà avvenire soltanto tra organi di governo diversi.

• Come si decide se un intervento può essere autorizzato o meno?

La conferenza decide in base alla prevalenza delle posizioni espresse. Nessuna posizione di parte può di per sé impedire la conclusione del procedimento. Per il resto, se la valutazione è unanime la decisione diventa subito efficace. Se invece il procedimento si conclude sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della decisione è sospesa in modo da permettere un "rimedio oppositivo" da avviare entro dieci giorni. Questa strada è praticabile solo dalle chi ha manifestato il dissenso durante i lavori.

• Cosa distingue le amministrazioni in posizione

qualificata?

La posizione è qualificata o per la natura sensibile dell'interesse curato (tutela ambientale, paesaggistico-culturale, del patrimonio storico-artistico o della salute della pubblica incolumità), oppure in ragione del particolare carattere di autonomia (Regioni e Province autonome in materie di loro competenza).

• Qual è la modalità di composizione del dissenso in caso di opposizione?

La legge prevede trattative "reiterate" tra le amministrazioni per giungere a una soluzione concordata. Questa definizione prevede che le trattative si sviluppino nell'arco di due successive riunioni. La sede delle trattative è la Presidenza del Consiglio dei ministri.

• Cosa sono i «poteri sostitutivi»?

Con il dl 2/2012 il principio della certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi è stato introdotto in via generale nell'articolo 2 della legge 241/1990: per ogni procedimento deve essere individuato il dirigente che in caso di inerzia ha il compito di concludere il procedimento. Previsto anche il risarcimento del danno a carico della Pa inadempiente. Ora questo potere sostitutivo è rafforzato, ponendolo in capo al presidente del Consiglio su liste di opere o insediamenti produttivi ad alto impatto occupazionale.

• Poteri sostitutivi, possono sostituire anche l'inerzia di amministrazioni di tutela?

Nel nuovo regolamento sì: nella lista di opere o insediamenti produttivi prioritari individuata dal governo il presidente del Consiglio può decidere da solo, superando l'inerzia di ogni altra amministrazione.

